



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



REGOLAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Definizioni e principale normativa di riferimento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	5
Art. 3 - Decorrenza e disciplina dei rapporti in corso	5
TITOLO II - ITER DI RILASCIO DELLE CONCESSIONE DEMANIALE.....	6
CAPO I - Presentazione dell'istanza di concessione	6
Art. 4 - Disposizioni generali per la presentazione dell'Istanza.....	6
Art. 5 - Istanza di rilascio di concessione demaniale marittima portuale (Art. 18 della Legge 84/1994)	7
Art. 6 - Subconcessione (Art. 45 bis Cod. Nav.).....	8
Art. 7 - Subingresso (Art. 46 Cod. Nav.).....	9
Art. 8 - Istanza di variazione al contenuto della concessione (Art. 24 Reg. Cod. Nav.)	9
CAPO II - Istruttoria	9
Art. 9 - Istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili, manifestamente infondate, irregolari o incomplete	9
Art. 10 - Termini del procedimento	10
Art. 11 - Pubblicazione delle istanze	10
Art. 12 - Concorrenza tra istanze di concessione ex art. 18 L. n. 84/1994 concorrenti (Art. 37 Cod. Nav.)	11
Art. 14 - Acquisizione pareri interni ed esterni. Conferenza di servizi	14
Art. 15 - Esito istruttoria	15
CAPO III - Rilascio del titolo concessorio	15
Art. 16 - Concessioni con licenza - Infraquadriennali - (Art. 8 del Reg. Cod. Nav.).....	15
Art. 17 - Concessioni con atto pubblico - Atti pluriennali - (Art. 9 Reg. Cod. Nav.).....	15
Art. 18 - Durata delle concessioni.....	16
TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI	16
CAPO I - Cauzione, consegna, manutenzioni, ripresa in carico	16
Art. 19 - Cauzione.....	16
Art. 20 - Consegna del bene demaniale.....	17
Art. 21 - Oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione	17
Art. 22 - Rimessa in pristino e ripresa in carico	17
CAPO II - Cessazione della concessione	18
Art. 23 - Scadenza del termine	18
Art. 24 - Morte del concessionario.....	18
Art. 25 - Rinuncia	18
Art. 26 - Decadenza e revoca.....	18

TITOLO IV – CANONI DEMANIALI.....	19
Art. 27 – Determinazione del canone - Investimenti - Indennizzi – Riduzioni e Variazioni di canone - Canoni per concessioni ad uso turistico ricreativo - Pesca e acquacultura cantieristica navale - Nautica da diporto.....	19
TITOLO V – PROCEDURA DI SGOMBERO	20
Art. 28 – Sgombero.....	20
TITOLO VI.....	20
CAPO I – Pubbliche Amministrazioni.....	20
Art. 29 – Pubbliche Amministrazioni.....	20
CAPO II – Depositi costieri.....	21
Art. 30 – Depositi costieri (Art. 52 Cod. Nav.).....	21
CAPO III – Nuove opere.....	22
Art. 31 - Nuove opere (Art. 55 Cod. Nav.).....	22
CAPO IV – Autorizzazioni per occupazioni temporanee.....	22
Art. 32 - Autorizzazioni per occupazioni temporanee	22
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Art. 33 – Responsabile procedimento amministrativo.....	22
Art. 34 – Sito istituzionale	22
Art. 35 - Rinvio.....	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 – Definizioni e principale normativa di riferimento**

- Autorità/AdSPMAS/Amministrazione: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia;
- Legge: legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;
- Legge sul Procedimento amministrativo: legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Cod. Nav.: Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- Reg. Cod. Nav. : Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- Circoscrizione: la circoscrizione territoriale dell'Autorità, così come individuata dai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 aprile 1994 e del 21 marzo 2014 nonché dal D.Lgs. n. 169/2016 e ss.mm.ii.;
- R.D. 14 aprile 1910, n. 639: Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.: Codice Civile;
- L. 5 maggio 1989, n. 160: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime;
- D.M. 19 luglio 1989: Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime;
- D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374: Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;
- Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 285 del 14 ottobre 1992: Abusivismo sul pubblico demanio marittimo. Provvedimenti in autotutela. Procedure;
- D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella L. 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.: Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
- D.M. 30/03/1994 n. 765 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dal titolo " Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" e relativa Tabella B (contenente l'elenco dei procedimenti di competenza degli uffici marittimi periferici dei trasporti e della navigazione);

- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994 - Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Venezia;
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21 marzo 2014 - Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Venezia;
- D.M. 15 novembre 1995, n. 595: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime;
- Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 41 del 6 maggio 1996: Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" - D.L. 12 aprile 1996, n. 202 recante "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo "Regolamento ex art. 18 della legge n.84/1994";
- D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- L. 27 dicembre 1997, n. 449: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- L. 23 dicembre 2000, n. 388: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 116 del 26 febbraio 2000;
- Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 attuativo dell'articolo 10, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160;
- Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 - Disposizioni per la determinazione delle riduzioni delle misure dei canoni per lavori di straordinaria manutenzione e per eventi di eccezionali gravità;
- Circolare dell'Agenzia del Demanio n. 1/2001/CST del 4 ottobre 2001;
- L. 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 del 25 maggio 2009: Finanziaria 2007. Aspetti applicativi;
- Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 14/09, 15/09, 16/09 e 17/09 del 05.06.2009: Approvazione modelli SID;
- Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Certezza dei tempi di conclusione del procedimento";
- D.M. 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione recante il titolo "Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1462 del 4 febbraio 2010: Monito-raggio dello stato delle concessioni di aree demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di AdSP;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della c.d. Direttiva Bolkestein): Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169: Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla

- legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, successivamente modificato con D.Lgs. n. 232 del 13.12.2017;
- Delibera n. 1208 del 22.11.2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
 - Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. S2809/2017 del 24.11.2017;
 - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3087 in data 05.02.2018: Concessioni di aree demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di Autorità di Sistema Portuale;
 - Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 57/2018 in data 30.05.2018 di approvazione dell'Atto di regolazione recante il titolo "Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo rientranti nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità e dalla stessa gestiti ai sensi della Legge.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività dell'Autorità è retta sui criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla Legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario ed è improntata al perseguimento della tutela dell'interesse pubblico, in particolare di quello connesso all'attività portuale.
3. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli indicati negli artt. 822 c.c. e 28-29 Cod. Nav.

Art. 3 – Decorrenza e disciplina dei rapporti in corso

1. Il corrente Regolamento, che abroga i precedenti, entra in vigore con la pubblicazione della Delibera di approvazione del Comitato di Gestione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle istanze di concessione presentate successivamente alla sua data di entrata in vigore; restano fatte salve diverse disposizioni di ordinanze specifiche.
3. Il procedimento amministrativo avviato con istanza di concessione già presentata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà disciplinato secondo la normativa applicabile *ratione temporis*, ivi compresa la circolare MIT del 5 febbraio 2018 "Concessioni di aree

demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di Autorità di sistema portuale”.

TITOLO II – ITER DI RILASCIO DELLE CONCESSIONE DEMANIALE

CAPO I – Presentazione dell’istanza di concessione

Art. 4 – Disposizioni generali per la presentazione dell’Istanza

1. Chiunque intenda occupare beni del demanio marittimo gestiti dall’AdSPMAS deve presentare all’Autorità stessa apposita istanza, redatta utilizzando il modello scaricabile dal sito www.port.venice.it alla voce “Demanio Marittimo”, corredata dai relativi allegati e dal modello Ministeriale D corrispondente.
2. I Modelli ministeriali D di cui al precedente comma, **da presentarsi in marca da bollo, utilizzando l’applicativo Do.Ri.** accessibile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, www.mit.gov.it. fatte salve eventuali implementazioni informatiche da parte ADSPMAS si distinguono in:
 - "D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici;
 - "D2" Domanda di rinnovo concessione;
 - "D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni;
 - "D4" Domanda di Subingresso;
 - "D5" Domanda di Anticipata Occupazione;
 - "D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione;
 - "D7" Nuove opere in prossimità del Demanio marittimo;
 - "D8" Rinuncia alla concessione.
3. Le istanze non corredate dal Modello ministeriale “D” corrispondente, sono ritenute improcedibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 commi 2 lett. c) e 3, del presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di procedimento avviato d’ufficio dall’AdSPMAS con pubblicazione di specifico Bando. Nel caso di procedimento avviato d’ufficio ed avente ad oggetto concessioni per un valore complessivo inferiore a 350.000 € di canone demaniale (valore nominale), il Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’AdSP per 30 gg. naturali e consecutivi. Per le concessioni aventi un valore complessivo pari o superiore a € 350.000 di canone demaniale (valore nominale), il Bando sarà pubblicato, oltre che sul sito istituzionale, per 45 giorni naturali e consecutivi, anche su GURI e GUUE. Nel Bando AdSPMAS darà precisa indicazione del bene oggetto di concessione, della tipologia della stessa, dello scopo, della durata, dei requisiti di capacità

economico-finanziaria eventualmente richiesti, dei criteri di valutazione di dettaglio e di attribuzione dei punteggi, del punteggio minimo necessario all'assentimento in concessione del bene messo a Bando.

5. Nei procedimenti demaniali avviati su istanza di parte, l'Autorità richiede all'istante, per finalità istruttorie, le necessarie integrazioni dell'istanza stessa e dei relativi allegati e/o informazioni sugli stessi in applicazione della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Istanza di rilascio di concessione demaniale marittima portuale (Art. 18 della Legge 84/1994)

1. L'istanza presentata al fine del rilascio di una concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività d'impresa portuale ex art. 18 della Legge, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) autorizzazione ex art. 16 L. 84/1994 (se già in possesso) o istanza di rilascio di autorizzazione ex art. 16 della legge 84/1994 ss.mm.ii.;
 - b) programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fidejussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
 - c) documentazione dalla quale risulti che l'istante possiede adeguate attrezzature tecniche e organizzative idonee, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio e di terzi;
 - d) copia dei bilanci consuntivi disponibili relativi agli ultimi tre anni;
 - e) copia della documentazione comprovante l'assenza di procedimenti concorsuali;
 - f) eventuale certificazione del sistema di gestione ambientale conforme allo standard UNI EN ISO 14001 o EMAS UNI EN ISO 9001:2015 (da attestarsi mediante certificato originale o in copia conforme) e/o Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e / o impegno a produrre la certificazione richiesta entro massimo 24 mesi dall'insediamento. Si precisa che il mancato rispetto dell'impegno assunto in concessione all'ottenimento della certificazione sopra indicata potrà comportare l'avvio della procedura di decadenza ai sensi dell'art. 47 cod. nav.;
 - g) eventuale certificazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori ISO 45001 (da attestarsi mediante certificato originale o in copia conforme) e/o Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e / o impegno a produrre la certificazione richiesta entro massimo 24 mesi dall'insediamento. Si precisa che il mancato rispetto dell'impegno assunto in concessione all'ottenimento della certificazione sopra indicata potrà comportare l'avvio della procedura di decadenza ai sensi dell'art. 47 cod. nav.;

- h) documentazione dalla quale risulti che l'istante possiede un organico di lavoratori coerente con il programma di attività di cui alla lettera b) del corrente articolo;
 - i) documentazione antimafia;
 - j) modello ministeriale corrispondente (Rif. art. 4 del presente Regolamento).
2. Si precisa che le istanze volte ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 L. n. 84/1994 saranno istruite e valutate nell'ambito di specifico e separato procedimento amministrativo disciplinato come da vigente Ordinanza. L'esito favorevole di tale procedimento con il conseguente rilascio della richiesta autorizzazione ex art. 16 della legge portuale costituisce *conditio sine qua* non ai fini del rilascio della concessione demaniale ex art. 18 della medesima legge.
 3. L'istanza di concessione presentata ex art. 18 L. 84/1994 verrà valutata secondo i criteri stabiliti agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.
 4. L'Autorità, ove lo ritenga necessario, potrà procedere a norma del comma 5 dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 6 - Subconcessione (Art. 45 bis Cod. Nav.)

1. Il Concessionario, per poter affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione demaniale nonché di attività secondarie nell'ambito della concessione stessa, deve richiedere l'autorizzazione all'AdSPMAS mediante l'inoltro di apposita istanza in marca da bollo accompagnata da:
 - modello ministeriale corrispondente (Rif. art. 4 del presente Regolamento);
 - bozza dell'atto di subconcessione contenente la determinazione del canone proposto, la durata della subconcessione che non potrà superare la durata dell'atto di concessione;
 - documentazione antimafia.
2. E' ammessa la facoltà dell'AdSPMAS di richiedere documentazione integrativa, qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
3. La misura dei canoni che la società sub-concessionaria pagherà alla società concessionaria non potrà, in ogni caso, essere superiore al canone che la concessionaria stessa corrisponde all'AdSPMAS.
4. Qualora non sussistano motivi ostativi, l'Autorità procederà al rilascio dell'autorizzazione, riservandosi comunque la facoltà di non autorizzare la subconcessione per fini legati a scelte di opportunità e convenienza, valutate dalla stessa Autorità.
5. L'Autorità ha facoltà di:
 - i. revocare le autorizzazioni rilasciate alla sub-concessionaria quando lo ritenga necessario e/o opportuno, a suo insindacabile giudizio;
 - ii. dichiarare la decadenza della subconcessione nei casi previsti dall'art. 47 del Cod. della Nav..

Art. 7 – Subingresso (Art. 46 Cod. Nav.)

1. L'autorizzazione alla sostituzione, anche parziale, nel godimento della concessione può essere rilasciata su domanda del Concessionario, corredata del relativo modello ministeriale di cui all'art. 4 del presente Regolamento, alla quale devono essere allegati:
 - dichiarazione con la quale il subentrante si impegna a rispettare le condizioni stabilite nell'atto di concessione;
 - documentazione antimafia.
2. Nel caso di morte del Concessionario si applica il comma 3 dell'art. 46 del Cod. Nav. e la relativa domanda di conferma da parte degli eredi deve essere corredata degli allegati di cui al precedente comma del presente articolo.
3. Il soggetto subentrante deve presentare una nuova cauzione nei modi descritti nel successivo art. 20 del presente Regolamento.
4. Le istanze di subingresso ex art. 46 cod. nav. saranno oggetto di pubblicazione al solo fine di raccogliere eventuali osservazioni, anche *ad opponendum*.

Art. 8 – Istanza di variazione al contenuto della concessione (Art. 24 Reg. Cod. Nav.)

1. Il Concessionario che intenda apportare variazioni nell'estensione del compendio oggetto della concessione, nelle opere o nelle modalità di esercizio nei limiti di cui all'art.24 Reg. Cod. Nav., deve richiederne l'autorizzazione all'AdSPMAS, unitamente al relativo modello ministeriale di cui all'art. 4.
2. L'istanza deve essere corredata dei seguenti allegati a firma di un tecnico abilitato:
 - relazione tecnico illustrativa;
 - elaborati grafici delle opere/impianti da realizzare;
 - ogni altro progetto/documento previsto dalla normativa vigente.
3. L'Autorità, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere necessarie integrazioni come da comma 5 dell'art. 4 del presente Regolamento.

CAPO II – Istruttoria**Art. 9 – Istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili, manifestamente infondate, irregolari o incomplete**

1. Se il Responsabile del Procedimento ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza, il procedimento viene concluso mediante un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. L'istanza si considera:

- a) irricevibile, quando difetta di assoluta carenza di competenza da parte dell'Ente;
 - b) inammissibile, quando manchino irrimediabilmente i requisiti soggettivi che la norma pretende in capo all'istante, come la carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica;
 - c) improcedibile, quando sussista una ragione ostativa all'attivazione presa in carico del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all'istante;
 - d) manifestamente infondata, quando sulla base di un'analisi dei fatti e dei presupposti, nonché degli elementi di diritto e del merito, appaia evidente l'impossibilità di accoglierla.
3. Il provvedimento di rigetto per le cause di cui ai precedenti commi 1 e 2 è adottato dal Responsabile del Procedimento entro il termine di trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza e in questo caso non occorre la comunicazione dell'avviso del provvedimento di rigetto, di cui all'articolo 10-bis della L. 241/1990 ss.mm.ii.
 4. Ove le istanze pervenute risultino difformi dalla modulistica indicata nel presente Regolamento, incomplete e/o carenti dei relativi allegati, ma non irricevibile, inammissibile, improcedibile o nel caso di esito negativo dell'istruttoria demaniale di cui all'art. 16 comma 2) del presente Regolamento, l'Autorità invierà all'istante, a norma dell'art. 10 bis della legge 07 agosto 1990, n. 241, comunicazione di preavviso di rigetto con assegnazione dei termini per integrazioni/osservazioni.

Art. 10 - Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti demaniali è di 180 gg. naturali e consecutivi così come previsto nel "*Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo e dell'esercizio del diritto di accesso agli atti e alla documentazione amministrativa ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni*" adottato con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia n. 1299 del 02.07.2010 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Pubblicazione delle istanze

1. L'istanza di concessione demaniale verrà pubblicata sul sito dell'Autorità per un periodo di trenta giorni trascorsi i quali, ove non vi siano domande concorrenti, il procedimento amministrativo di rilascio prosegue in capo al richiedente.
2. Per concessioni ex art. 18 Legge 84/1994 di valore pari o superiore a € 350.000,00 di canoni demaniali complessivi (valore nominale), le relative istanze saranno oggetto di pubblicazione in GURI e GUUE, nonché sul sito istituzionale per 45 giorni naturali e consecutivi.
3. Analogamente avverrà per le procedure ad evidenza pubblica avviate da ADSPMAS ai fini del rilascio di concessioni ex art. 36 Cod.Nav.

4. Qualora entro i 45 giorni della pubblicazione giungano all'Autorità istanze in concorrenza, scaduti i termini di pubblicazione si procederà all'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione, a norma dei successivi artt. 12 e 13.

Art. 12 - Concorrenza tra istanze di concessione ex art. 18 L. n. 84/1994 concorrenti (Art. 37 Cod. Nav.)

1. Nel caso di più istanze concorrenti per lo stesso bene da assentire in concessione ex art. 18 L. n. 84/1994, allo scadere dei termini relativi alle pubblicazioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento, l'Autorità nomina una Commissione interna con il compito di valutare quale tra le domande concorrenti risponda maggiormente ai requisiti richiesti dall'art. 37 del Cod. Nav..
2. Nella comparazione delle domande l'Autorità terrà conto dei seguenti indicatori:
 - a) garanzie di proficua **utilizzazione della concessione** e proposta di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Autorità, risponda ad un più rilevante **interesse pubblico**;
 - b) grado di coerenza con le indicazioni del **Piano Regolatore Portuale**, del **Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e altri strumenti programmatici**;
 - c) capacità di garantire le più ampie condizioni di **accesso ai terminal** alle compagnie di linea, ai caricatori ed agli operatori della logistica;
 - d) grado di coordinamento operativo del terminal con le infrastrutture **stradali** e con il sistema **ferroviario**;
 - e) natura e rilevanza degli **investimenti** infrastrutturali e sovrastrutturali, impiego di nuove attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività delle attività portuali e logistiche, tutela della sicurezza, sia in termini di **safety** che di **security**, tutela dell'**ambiente** e utilizzo di fonti di energia **rinnovabili**;
 - f) obiettivi di **traffico**, sviluppo della **logistica** portuale e retro-portuale, sviluppo della **modalità ferroviaria** e variazione dell'impatto percentuale sul traffico;
 - g) **piano occupazionale**, previsioni di utilizzo della manodopera temporanea, welfare aziendale, piano di assorbimento del personale del concessionario uscente;
 - h) **piano operativo** di inizio attività che garantisca la miglior continuità produttiva;
 - i) impatto, **sostenibilità ambientale** del piano industriale e piano di attenuazione delle emissioni e dei livelli di rumore, livello di innovazione tecnologica e iniziative di partenariato con centri di ricerca e istituzioni universitarie;
 - j) progetti di integrazione delle attività volte a mitigare l'impatto delle attività industriali sulla **città**;
 - k) proposta di variazione in **aumento del canone demaniale**.

Gli indicatori di cui al comma che precede sono utilizzabili da AdSPMAS anche per la valutazione delle istanze di concessione ex art. 18 per le quali non sarà necessario il ricorso alla comparazione ai sensi dell'art. 37 cod. nav. nonché nel caso di procedimenti avviati d'ufficio da AdSPMAS per il rilascio della medesima tipologia di concessioni.

Art. 13 - Griglia dei criteri valutativi per metodologia di rilascio concessioni demaniali pluriennali ex art. 18 della L. n. 84/1994 e ss.mm.ii..

1. In sede di valutazione ex art. 37 cod. nav., delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'art. 18 L. n. 84/1994 vengono utilizzati, per l'attribuzione del punteggio, i seguenti criteri valutativi, applicabili per gli scali di Venezia e Chioggia, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare del MIT n. 3087 del 5 febbraio 2018 (DGVPTM/DIV.2/PS) e con la delibera n. 57/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
2. Nello specifico, vengono valutati:

CRITERI VALUTATIVI	ANALISI DESCRITTIVA
a) Obiettivi di traffico e di sviluppo della modalità ferroviaria , nonché capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati	Il criterio verrà valorizzato attraverso l'analisi dei livelli di traffico indicati nell'istanza, che andranno indicati secondo un impegno pluriennale, ed in particolare prenderà in considerazione i sottoelencati elementi, quali: <ol style="list-style-type: none"> 1) piano di traffico da movimentare, sia in termini di naviglio che di quantità e tipologia di merce; 2) Ripartizione modale del traffico merci in ingresso ed in uscita;
b) Sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica (es. sistemi e tecnologie impiegate per limitare l'impatto ambientale)	Il criterio verrà valorizzato mediante l'analisi delle soluzioni (anche tecnologiche) proposte per rendere il progetto di investimento sostenibile a livello ambientale. Saranno in particolare preferiti progetti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale in termini di abbattimento delle emissioni e dei consumi energetici del parco mezzi operativi, fabbricati ed impianti. Analogamente si preferiranno innovazioni tecnologiche

CRITERI VALUTATIVI	ANALISI DESCRITTIVA
	finalizzate a misure di monitoraggio dei consumi energetici.
c) Iniziative di partenariato con centri di ricerca e istituzioni universitarie ;	Il criterio verrà valorizzato mediante l'analisi di iniziative di partenariato attivate con centri di ricerca e istituzioni universitarie.
d) Investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali, attrezzature e tecnologie anche in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale di settore.	Il criterio verrà valorizzato mediante l'analisi della natura dell'investimento, del valore del piano di investimento, delle tempistiche di realizzazione del piano degli investimenti, della finalità del piano avuto riguardo allo sviluppo della produttività portuale a tutela dell'ambiente e della sicurezza sia in termini di safety che di security, del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato nonché dell'adeguatezza degli investimenti rispetto alla conformazione del porto etc.
e) Capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto.	Il criterio verrà valorizzato mediante l'analisi del programma operativo e della descrizione che lo stesso fornirà in merito allo svolgimento della fase di <i>start up della nuova concessione</i> (con riferimento, ad esempio, alla disponibilità del complesso di beni mobili e alla capacità di attivare servizi, necessari per l'espletamento delle attività oggetto dell'istanza di concessione).
f) Piano occupazionale , comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea.	Il criterio verrà valorizzato mediante l'analisi del Piano occupazionale e del relativo organigramma aziendale che dovrà prevedere anche una consistenza del numero degli occupati adeguata con i cicli portuali gestiti, nonché della sua evoluzione nel periodo richiesto, suddiviso per livelli e profili professionali secondo il CCNL dei lavoratori. Verrà altresì valutata l'adeguatezza del quadro relativo all'occupazione di operatori economici terzi, autorizzati a svolgere attività in ambito

CRITERI VALUTATIVI	ANALISI DESCRITTIVA
	portuale (artt. 16, 17 L. n. 84/1994 e 68 Cod. Nav).

3. I medesimi criteri valutativi sono utilizzati dall'Amministrazione anche per la valutazione delle istanze di concessione ex art. 18 L. n. 84/1994, per le quali non sarà necessario il ricorso alla procedura di comparazione ex art. 37 cod. nav. nonché nel caso di procedimenti avviati d'ufficio dall'Autorità per il rilascio della medesima tipologia di concessioni.
4. I criteri di selezione di dettaglio e i criteri di attribuzione dei punteggi saranno indicati nel bando o nel singolo avviso pubblico in relazione alla tipologia di concessione e alle caratteristiche e specificità della stessa e dell'uso previsto o, comunque, pubblicati sull'albo pretorio dell'ADSPMAS in caso di istanze di parte. Impregiudicata ogni valutazione di competenza dell'Ente in ordine al superiore interesse pubblico portuale, la concessione demaniale sarà assentita all'istante che avrà raggiunto il punteggio più alto, ferma la soglia del punteggio minimo che sarà previamente indicata.
5. L'ADSPMAS potrà richiedere documentazione integrativa rispetto a quella già presentata, anche al fine di poter procedere ad una comparazione coerente tra le domande.
6. L'ADSPMAS potrà procedere con procedura negoziata, quando:
 - a) non sia stata utilmente esperita la procedura ad evidenza pubblica per mancanza di istanze;
 - b) l'utilizzatore del bene sia vincolato soggettivamente e oggettivamente al bene stesso. Per vincolo soggettivo si intende il possesso a qualsiasi titolo dell'area retrostante o confinante con l'area concedenda. Per vincolo oggettivo si intende la presenza di installazioni e manufatti inamovibili, di proprietà dei titolari dell'area retrostante o confinante con l'area concedenda.

Art. 14 - Acquisizione pareri interni ed esterni. Conferenza di servizi

1. Ove risulti necessario ai fini istruttori, il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 33 può:
 - richiedere pareri alle altre Direzioni dell'AdSPMAS, per la parte di loro competenza, in merito alla concessione da assentire;
 - richiedere pareri ad altre Pubbliche Amministrazioni su peculiari aspetti della concessione in istruttoria, secondo le modalità indicate dalla Legge sul Procedimento amministrativo;

- convocare la conferenza di servizi così come disciplinata della Legge sul Procedimento amministrativo.

Art. 15 – Esito istruttoria

1. Scaduti i termini di cui all'art. 11 ed espletate, ove necessarie, le procedure previste dall'art. 12 del presente Regolamento, gli uffici competenti dell'AdSPMAS, ove l'istruttoria demaniale abbia dato esito positivo, sottopongono agli Organi Collegiali (Commissione Consultiva e Comitato di Gestione) competenti per legge l'assentimento in concessione del bene demaniale richiesto, affinché gli Organi Collegiali si esprimano ai sensi e per gli effetti della Legge.
2. Nel caso in cui l'istruttoria demaniale abbia dato esito negativo, l'Autorità procede a norma dell'art. 10 bis della legge sul Procedimento amministrativo (Rif. art. 9 comma 4 del presente Regolamento).

CAPO III – Rilascio del titolo concessorio

Art. 16 – Concessioni con licenza - Infraquadriennali - (Art. 8 del Reg. Cod. Nav.)

1. La durata della concessione non potrà eccedere il quadriennio.
2. Adempiuti gli obblighi prescritti agli artt. 11, 12, 14 e 15 del presente Regolamento, AdSPMAS comunica all'istante concessionario l'esito della delibera / parere rilasciato dagli Organi Collegiali.
3. Nel caso in cui gli Organi Collegiali rilascino una delibera sfavorevole / parere contrario, AdSPMAS procederà a norma dell'art. 9 comma 4) del Regolamento.
4. In caso di delibera / parere favorevoli degli Organi Collegiali, l'iter continuerà ai sensi dei seguenti commi.
5. Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima il Concessionario dovrà restituire all'AdSPMAS il Disciplinare di licenza di concessione, precedentemente trasmessogli, debitamente datato, timbrato e firmato per accettazione o firmato mediante firma digitale.
6. Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento, la concessione viene registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 17 – Concessioni con atto pubblico - Atti pluriennali - (Art. 9 Reg. Cod. Nav.)

1. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere formalizzate per atto pubblico.
2. Adempiuti gli obblighi prescritti agli artt. 11, 12, 14 e 15 del presente Regolamento, l'AdSPMAS comunica all'istante Concessionario l'esito della delibera/parere rilasciato dagli Organi Collegiali.
3. Nel caso in cui gli Organi Collegiali rilascino una delibera sfavorevole/parere sfavorevole, l'AdSPMAS procede a norma dell'art. 10 comma 4) del presente Regolamento. Nel caso di delibera/parere favorevole degli Organi Collegiali, l'iter continua ai sensi dei seguenti commi.

4. L'AdSPMAS procede a norma dell'art. 19 del presente Regolamento "Cauzione" e, successivamente, invia la bozza di atto di concessione, che deve essere restituita dal Concessionario sottoscritta per accettazione entro il termine indicato dall'Autorità stessa, completa della documentazione richiesta mediante la lettera di trasmissione. Si precisa che un "modello standardizzato" dell'atto di concessione sarà reperibile sul sito istituzionale dell'AdSPMAS nonché in allegato ai Bandi ed agli avvisi pubblici, fatta salva la previsione di specifiche clausole che l'Amministrazione riterrà di inserire a disciplina del caso specifico.
5. Con la ricezione della bozza di atto accettata, vengono fissati e comunicati al Concessionario, senza necessità di forma vincolata, la data, l'ora e il luogo per la stipulazione della concessione stessa che avviene, nelle forme stabilite dalla legge, mediante la sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del Presidente/Commissario Straordinario dell'AdSPMAS e del Concessionario o un suo rappresentante munito dei relativi poteri, alla presenza dell'Ufficiale Rogante dell'AdSPMAS nominato con decreto dal Presidente dell'Autorità stessa.
6. A stipula avvenuta si procede ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 18 - Durata delle concessioni

1. La durata della concessione di cui all'art. 17 del presente Regolamento sarà indicata nei Bandi nei casi di procedimento avviato d'ufficio da AdSPMAS e, per i casi di istanza di parte, valutata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti programmati, del piano attività, della tipologia delle eventuali infrastrutture e delle opere portuali da realizzare nonché dell'acquisizione di traffici programmati e degli impegni assunti per l'occupazione dall'istante.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - Cauzione, consegna, manutenzioni, ripresa in carico

Art. 19 - Cauzione

1. A garanzia degli oneri derivanti dalle concessioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento, nonché per gli impegni assunti dal Concessionario nell'atto di concessione e nel piano degli investimenti per le concessioni di durata superiore ai quattro anni, il Concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizze fidejussorie, preferibilmente rilasciate da istituti di credito o imprese assicurative di comprovata esperienza nel settore delle garanzie nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero in numerario mediante deposito presso il Tesoriere dell'AdSPMAS.
2. Per le concessioni ex art 18 L .84/1994, a garanzia degli oneri derivanti dalle concessioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento, nonché per gli impegni assunti dal Concessionario nell'atto di concessione, nel piano degli investimenti e nel piano di traffico, il Concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizze fidejussorie, preferibilmente rilasciate da istituti di credito o imprese assicurative di comprovata

esperienza nel settore delle garanzie nei confronti della Pubblica Amministrazione.

3. Le polizze fideiussorie bancarie/assicurative devono essere accompagnate da espressa dichiarazione delle società garanti del possesso dalle autorizzazioni necessarie per l'esercizio della garanzia in generale e nel ramo cauzioni in particolare, rilasciate dagli Enti competenti.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario con la concessione, i preposti Uffici dell'Autorità potranno intimare allo stesso l'adempimento nel termine massimo di 90 giorni decorso il quale la relativa garanzia verrà escussa.

Art. 20 – Consegna del bene demaniale

1. Fatta salva la previsione dell'art. 38 del Cod. Nav. in tema di anticipata occupazione di zone demaniali, adempiuti da parte del Concessionario gli obblighi previsti dagli artt. 16 e 17 del presente Regolamento, ivi compresa la costituzione della garanzia indicata nell'art. 19 dello stesso, l'Autorità procede alla consegna del bene demaniale oggetto della concessione redigendone apposito verbale, che deve contenere gli elementi identificativi dell'istanza quali data e numero di protocollo dell'AdSPMAS, durata della concessione, breve descrizione del bene e dello stato dei luoghi, possibili osservazioni delle parti sottoscrittenti ed eventuali planimetrie.
2. Il verbale viene datato e sottoscritto, per l'Autorità, dal Responsabile del procedimento o da un suo delegato e dal Concessionario o da un suo delegato, munito di delega e di valido documento di identità.

Art. 21 – Oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione

1. Sono a carico del Concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria (intendendosi per tale quella di ripristino del valore del bene, comunque funzionale all'attività d'impresa) e quelli di adeguamento alle normative intervenute successivamente all'avvio della concessione, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene.
2. In relazione all'esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria previamente autorizzate dall'Autorità concedente, AdSPMAS potrà riconoscere al concessionario, all'esito di specifica istruttoria, una riduzione del canone di concessione nella misura che sarà determinata nell'atto di concessione in applicazione dei criteri previsti dalla vigente disciplina e che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50% del canone nominale di concessione.
3. La competente Direzione dell'AdSPMAS può procedere a verifica periodica, anche senza preavviso, per accertare lo stato del bene concesso e per indicare le eventuali opere di manutenzione e di messa a norma di cui il bene necessita.

Art. 22 – Rimessa in pristino e ripresa in carico

1. Qualora si verifichi una delle cause di cessazione della concessione di cui al Titolo III Capo II del presente Regolamento, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare immediatamente i beni demaniali, in buono stato di manutenzione, dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose e da eventuali opere amovibili autorizzate senza che ad esso spetti compenso od indennizzo di sorta. L'Autorità provvede alla ripresa in carico del bene

demaniale oggetto della concessione, redigendo apposito processo verbale, in applicazione dell'art. 34 del Reg. Cod. Nav..

2. Nel caso di revoca e/o decadenza disposti dall'Autorità concedente, i beni demaniali devono essere restituiti nel termine stabilito dal decreto di revoca o decadenza che sarà all'uopo notificato. In mancanza, salva la perseguibilità del Concessionario ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., il Concessionario stesso è obbligato a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati e l'AdSPMAS procederà a termini dell'art. 54 Cod. Nav., provvedendo a rivalersi delle spese sostenute sul deposito cauzionale e/o nei modi previsti dall'art. 84 Cod. Nav..

CAPO II - Cessazione della concessione

Art. 23 - Scadenza del termine

1. In applicazione dell'art. 25 del Reg. Cod. Nav., scaduto il termine indicato nella concessione, la stessa si ritiene cessata senza necessità di diffida e/o costituzione in mora.

Art. 24 - Morte del concessionario

1. In caso di morte del Concessionario si applica l'art. 7, comma 2 del presente Regolamento.
2. Trascorsi sei mesi senza che gli aventi diritto abbiano presentato all'Autorità istanza di conferma del subingresso, la concessione si ritiene cessata e gli eredi del Concessionario sono tenuti al pagamento dei canoni maturati, nonché agli adempimenti derivanti dalla concessione e dall'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 25 - Rinuncia

1. Nel caso di rinuncia alla concessione nel corso di validità della stessa, comunque notificata, il Concessionario non avrà diritto alla restituzione del canone corrisposto e/o maturato e sarà tenuto a pagare un indennizzo corrispondente ad una annualità del canone nonché agli obblighi di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 26 - Decadenza e revoca

1. L'Autorità può procedere con provvedimento motivato e nel rispetto dei termini previsti dalla Legge sul Procedimento amministrativo, alla revoca e alla decadenza della concessione nei casi e con gli effetti previsti rispettivamente dagli artt. 42 e 47 del Cod. Nav..
2. In caso di inadempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione, l'Organo che ha rilasciato il provvedimento di concessione ne dichiara la decadenza, che viene adottata dandone comunicazione all'interessato nel rispetto delle procedure disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii..
3. Per quanto attiene le concessioni pluriennali, in caso di comprovate inadempienze degli impegni assunti con il piano industriale, la Direzione competente di AdSPMAS propone la decadenza della concessione assentita.

L'Organo che ha rilasciato il provvedimento di concessione ne dichiara la decadenza secondo le modalità di cui al precedente comma 2. In ipotesi di mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel cennato programma di attività per un periodo di anni due consecutivi ovvero qualora la percentuale afferente il mancato raggiungimento degli stessi sia superiore al 50% rispetto alle previsioni indicate nel programma di attività medesimo, l'AdSP - nell'ottica del perseguimento del superiore pubblico interesse - valuterà l'avvio della procedura amministrativa tesa rispettivamente alla decadenza ovvero alla revoca parziale o totale della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art.47 ed art.42 Cod.Nav. 26 Reg.cod.nav. art. 18 comma 9 L.84/1994, nonché L.241/1990 e s.m.i.

4. E' vietata ogni forma di cessione totale o parziale, anche di fatto, della concessione e/o dell'utilizzo del bene assentito in uso nonché l'utilizzazione del bene in concessione per uso diverso da quello indicato nel relativo titolo concessorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45-bis Cod. Nav. Il mancato rispetto di tali divieti comporta la decadenza dalla concessione così come previsto dall'art. 47 Cod. Nav..
5. L'anticipata fine della concessione per revoca, comporta l'applicazione dell'art. 42 Cod. Nav. con il riconoscimento da parte dell'Ente concedente, in presenza di opere stabili costruite dal Concessionario, di tante quote parti dei costi riconosciuti pertinentziali di dette opere quanti sono gli anni mancanti alla naturale scadenza della concessione.
6. La modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione o per cause naturali sono soggette alla disciplina degli artt. 44 e 45 del Cod. Nav..

TITOLO IV - CANONI DEMANIALI

Art. 27 - Determinazione del canone - Investimenti - Indennizzi - Riduzioni e Variazioni di canone - Canoni per concessioni ad uso turistico ricreativo - Pesca e acquacultura cantieristica navale - Nautica da diporto

1. Alle concessioni demaniali marittime si applicano le misure di canoni previste per le categorie di riferimento nell'Ordinanza di aggiornamento del tariffario adottato dall'Autorità, fatte salve le concessioni il cui scopo è ricompreso nelle fattispecie previste dalla L. n. 494/1993 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 509/1997 e ss.mm.ii.
2. L'AdSP - nel caso in cui la misura del canone sia superiore a quella prevista dal decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160, con gli aggiornamenti di cui agli articoli 1 e 4 della legge 494/1993", ciò in linea con quanto previsto dalla Circolare prot. n. M_TRA/PORTI/1462, in data 04 febbraio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generali per i Porti (lettera c. del § Quadro normativo in materia di canoni demaniali) - potrà prevedere una componente variabile determinata mediante meccanismi incentivanti volti a perseguire una migliore efficienza produttiva, energetica ed ambientale delle gestioni, un miglioramento dei livelli di servizio, uno sviluppo dei traffici e della produttività del porto che si possa configurare come migliorativo rispetto alle previsioni indicate nel programma di attività; ciò in linea con quanto previsto dalla delibera n. 5.2.2018 del MIT n. 3086. I criteri saranno predeterminati dall'Amministrazione ed indicati nel bando/avviso pubblico o in specifica Ordinanza. In ogni caso la misura del

canone non potrà essere inferiore a quella rinveniente dall'applicazione dei criteri del decreto 494/1993.

3. In ipotesi di mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lett. a) dell'art. 18 della L. 84/1994, saranno disposte delle penali i cui criteri di determinazione ed applicazione saranno predeterminati dall'Amministrazione ed indicati nel bando/avviso pubblico o in specifica Ordinanza.

TITOLO V – PROCEDURA DI SGOMBERO

Art. 28 – Sgombero

1. Ove si verificano occupazioni abusive di zone del demanio marittimo e in tutti i casi disciplinati dagli artt. 54 e 1164 del Cod. Nav., l'Autorità comunica al contravventore l'avvio del procedimento di sgombero ai sensi e per gli effetti della Legge sul Procedimento amministrativo, diffidandolo altresì alla rimessa in pristino entro il termine indicato nella comunicazione stessa, avvisando che, in mancanza, l'Autorità procederà d'ufficio addebitando le relative spese in capo al contravventore stesso.
2. Trascorsi inutilmente i termini indicati nella comunicazione rappresentata nel comma precedente, il Presidente dell'AdSPMAS ingiunge al contravventore di sgomberare da persone e/o cose, entro il termine stabilito nell'ingiunzione stessa, i beni demaniali abusivamente occupati, avvertendo che in difetto l'Autorità provvederà d'ufficio ai sensi dell'art. 54 del Cod. Nav. a spese del contravventore stesso e che decorso tale termine sarà comunque interdetto l'accesso alla zona. Viene, inoltre, comunicato che l'Autorità procederà, in via coattiva, al recupero di quanto dovuto in termini di corrispettivi, indennizzi, interessi ed oneri di rimessa in pristino per la protratta abusiva occupazione, con la contestuale adozione dei provvedimenti scaturenti in via contravvenzionale ai sensi dell'art. 1164 del Cod. Nav..
3. Il provvedimento di ingiunzione viene notificato al Concessionario nelle forme degli atti processuali civili.
4. Dell'avvenuta notifica l'AdSPMAS ne dà comunicazione alla Capitaneria di Porto per gli adempimenti di competenza di quest'ultima.

TITOLO VI

CAPO I – Pubbliche Amministrazioni

Art. 29 – Pubbliche Amministrazioni

1. Fermo quanto previsto all'art. 34 cod. nav. ed agli artt. 36 reg. cod. nav. nonché all'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/1994, l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi richiesti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali è a titolo gratuito. Gli oneri della manutenzione ordinaria e dei consumi, anche relativi alle utenze, sono a carico dell'amministrazione usuaria, mentre gli oneri della manutenzione straordinaria sono a carico dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.
2. Per l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi richiesti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di funzioni non attinenti ad attività

marittime e portuali, tenuto conto del fine pubblico perseguito dall'Amministrazione concessionaria e della compatibilità dello stesso con quello portuale, il canone di concessione potrà essere determinato nella misura di cui all'art. 39 cod. nav. ed all'art. 37 reg. cod. nav.. Gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei consumi anche relativi alle utenze sono a carico dell'amministrazione usuaria.

3. Le spese di registrazione e le altre imposte e/o tasse sono sempre dovute, salvo espressa dichiarazione di esenzione da parte dall'Amministrazione concessionaria.

CAPO II – Depositi costieri

Art. 30 – Depositi costieri (Art. 52 Cod. Nav.)

1. L'istanza di concessione demaniale, presentata nelle forme e con le modalità stabilite dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, deve essere corredata da:
 - progetto (almeno 8 copie), che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare;
 - relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi sia su proprietà privata che su area demaniale marittima;
 - ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
 - programma di attività, assistito da idonee garanzie di cui all'art. 19 del corrente Regolamento, volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del porto;
 - documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze del ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e terzi.
2. L'AdSPMAS ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa a norma del comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento.
3. La pubblicazione dell'istanza avviene a norma dell'art. 11 del presente Regolamento.
4. Ai fini istruttori, si considerano acquisiti al procedimento di rilascio della concessione demaniale, i pareri e le autorizzazioni ottenuti nel corso dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazione ex art. 57 del Decreto Legge 09.02.2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. All'esito positivo dell'istruttoria demaniale, acquisito anche il parere del Comitato di Gestione, il Presidente dell'AdSPMAS provvederà a comunicare le risultanze sia al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sia al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 57 del Decreto Legge 09.02.2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
5. In applicazione dell'art. 18, comma 4-bis della Legge 84/1994, le concessioni oggetto del presente articolo non possono avere durata inferiore ai 10 (dieci) anni.
6. Le istanze per l'assentimento di concessioni di durata superiore ai 10 anni sono valutate alla luce delle finalità e delle attività previste, nonché alla natura ed alla finalità dell'ammontare degli investimenti e della onerosità

degli obblighi ai quali l'aspirante concessionario dichiara di volersi impegnare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO III - Nuove opere

Art. 31 - Nuove opere (Art. 55 Cod. Nav.)

1. L'Autorità rilascia l'autorizzazione all'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal demanio marittimo.
2. L'Autorità, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di procedere a norma del comma 5 dell'art. 4 del presente Regolamento.

CAPO IV - Autorizzazioni per occupazioni temporanee

Art. 32 - Autorizzazioni per occupazioni temporanee

1. Si disciplinano mediante autorizzazione le occupazioni e l'uso non esclusivo di aree e beni del demanio marittimo nonché le occupazioni che per motivate esigenze risultano di breve durata, contingenti, non ripetitive e non prevedono opere inamovibili.
2. Rientrano nella disciplina del presente articolo anche le occupazioni e l'uso di aree e beni del demanio relative a manifestazioni sportive e / o culturali o volte al perseguimento di altre finalità di volta in volta ritenute meritevoli dall'Autorità e che comunque rispettano in criteri di cui al comma che precede.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Responsabile procedimento amministrativo

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge sul Procedimento amministrativo, il Responsabile del Procedimento relativo all'assentimento in concessione di beni del Demanio marittimo gestiti dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, con esclusione dell'adozione dell'atto finale, è il Dirigente della Direzione Demanio, nominato con apposito provvedimento da parte del Presidente dell'AdSPMAS.
2. Al Responsabile del Procedimento, ovvero al suo delegato, compete anche la responsabilità di ogni altro endoprocedimento istruttorio.

Art. 34 - Sito istituzionale

1. I concessionari e gli aspiranti tali possono trovare nel sito istituzionale dell'Autorità, www.port.venice.it, alla voce "Demanio marittimo", tutte le informazioni, la modulistica e la normativa, compreso il presente Regolamento, afferenti le concessioni demaniali marittime per i beni demaniali gestiti dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle norme del Cod. Nav., nonché alla normativa vigente in materia.